



COMUNE DI ARCONATE

Città Metropolitana di Milano

**Convenzione tra il Comune
di Arconate e la protezione
animali di Legnano ODV
per il servizio di ricovero e
mantenimento cani e gatti
rinvenuti vaganti sul
territorio del Comune di
Arconate per il biennio
2021/2022**

Approvato con deliberazione G.C. n. 4 del 28.01.2021

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ARCONATE E LA PROTEZIONE ANIMALI DI LEGNANO ODV PER IL SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI E GATTI RINVENUTI VAGANTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ARCONATE PER IL BIENNIO 2021/2022

In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 28/01/2021, dichiarata immediatamente eseguibile,

TRA

il COMUNE DI ARCONATE, con sede in Via Roma 42, Arconate (MI) - codice fiscale - partita IVA: 01336730153, rappresentato in questo atto dal dott. Stefano Balzarotti, nato ad Abbiategrosso, il 17/04/1991, in qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa e Servizi alla Persona, che interviene non in proprio ma nell'interesse dell'ente che rappresenta,

E

l'Associazione PROTEZIONE ANIMALI DI LEGNANO odv, nella persona del suo Legale Rappresentante, Sig.ra Legnani Maria Antonella, nata a Saronno il 03/05/1961, abilitata alla sottoscrizione del presente atto;

Premesso che la Legge 14/08/1991 n. 281 "Legge quadro in materia di affezione e prevenzione del randagismo" e s.m.i. stabilisce che i cani e i gatti randagi catturati non possano essere soppressi ma vengano, qualora non affidati, ricoverati in strutture rifugio;

Richiamati:

- la Legge Regionale 20 luglio 2006 n. 16 "Lotta al randagismo e tutela degli animali di affezione" e s.m.i.;
- il Regolamento Regionale 5 maggio 2008 n. 2 "Regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 16 del 20 luglio 2006 (Lotta al randagismo e tutela degli animali di affezione)";
- la Legge Regionale 30 dicembre 2009 n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" - Titolo VIII Capo II "Norme relative alla tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo" (articoli 104 - 123);
- La circolare 14 maggio 2001 n.5 - attuazione della legge 14 agosto 1991 n. 281, pubblicata sulla G.U.R.I. serie generale n. 144 del 23/6/2001;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della convenzione

Il Comune di Arconate affida alla PROTEZIONE ANIMALI DI LEGNANO ODV, che accetta, il servizio di ricovero, mantenimento e assistenza in idonea struttura (canile/gattile rifugio) appositamente attrezzata e nel rispetto della normativa vigente:

- dei cani vaganti catturati sul territorio comunale;
- dei gatti che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 8 del Regolamento Regionale 5 maggio 2008 n. 2 "Regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 16 del 20 luglio 2006 (Lotta al randagismo e tutela degli animali di affezione)".

L'Associazione assuntrice del servizio deve essere titolare, ai sensi del vigente Regolamento di polizia veterinaria e della L.R. 34/88, della relativa autorizzazione per il canile/gattile, rilasciata dal Sindaco competente per territorio, previa istruttoria favorevole dei Servizi di sanità animale e di igiene pubblica della ATS.

Art. 2 - Termini di esecuzione.

La convenzione avrà durata per il biennio 2021/2022.

Art. 3 - Descrizione, modo di esecuzione del servizio.

L'Associazione assuntrice, nella persona del suo legale rappresentante, si impegna a garantire nei

modi, con i requisiti e con gli oneri ed obblighi sotto precisati i seguenti servizi, nel canile/gattile di cui la stessa dispone sito in Legnano via Don Milani n. 24, che per il periodo di tempo in cui vige la presente convenzione, è individuato quale canile/gattile rifugio del Comune ai sensi dell'art. 4 della legge 14/8/91 n. 281.

- 1) Disponibilità di posti riservati per il Comune di Arconate per ricovero di n. 10 cani che siano stati microchippati e che abbiano trascorso il periodo di osservazione sanitaria nel canile individuato dall'ATS, ed altrettanti gatti. L'Associazione assuntrice si impegna a ricoverare i cani/gatti del Comune di Arconate sino a concorrenza dei posti disponibili e a dare comunicazione del raggiunto limite al fine di permettere all'Amministrazione comunale di stipulare convenzione con altre Associazioni;
- 2) Il trasporto iniziale di tutti i cani e gatti dal canile rifugio, dove sono attualmente ricoverati, al canile/gattile della Associazione assuntrice, tramite proprio automezzo appositamente attrezzato ed idoneo;
- 3) il recupero e trasporto degli animali, dopo il periodo di osservazione sanitaria, tramite proprio automezzo appositamente attrezzato ed idoneo, al canile/gattile della Associazione affidataria, nel caso in cui questo servizio non fosse fornito da altro gestore per conto della ATS.
- 4) I cani consegnati all'Associazione affidataria dovranno essere custoditi a tempo indeterminato, così come i gattini rinvenuti sul territorio, mentre i gatti adulti provenienti dalle colonie presenti sul territorio comunale, per il tempo strettamente necessario alle cure del caso, fatto salvo che sia impossibilitata la re immissione in libertà per motivi sanitari. Agli stessi dovranno essere assicurati assistenza e ricovero come sotto precisato:
 - a. il nutrimento, fornito almeno quotidianamente (avendo cura di somministrare al cane ed al gatto adulto un pasto giornaliero ed al cucciolo tre pasti giornalieri scaglionati nell'arco della giornata) deve essere, nella quantità e nella qualità, adeguato alla taglia, all'età ed alle condizioni fisiologiche dell'animale. Deve essere assicurata, ininterrottamente, la disponibilità di acqua potabile;
 - b. la pulizia ed il lavaggio dei box devono essere effettuati due volte al giorno; devono essere eseguite periodiche, frequenti disinfezioni, disinfestazioni e derattizzazioni. In particolare, durante la primavera ed estate devono essere intensificate le disinfestazioni contro zecche e pulci, secondo le necessità;
 - c. devono essere prestate le eventuali cure veterinarie, (compresi i trattamenti contro ectoparassiti, pulci, zecche). A tal fine l'Associazione affidataria deve mantenere un rapporto costante con un veterinario libero professionista che sia sempre disponibile, al quale deve segnalare i cani e i gatti malati. In particolare, il veterinario deve prevedere:
 - a) l'impostazione di un programma di monitoraggio sanitario che preveda un piano di medicina preventiva;
 - b) la diagnosi e il conseguente trattamento - anche chirurgico - di malattie;
 - c) il pronto soccorso;
 - d) l'eventualità di praticare l'eutanasia, se necessario;
 - e) consulenze relative alle necessità nutrizionali;
 - d. deve essere garantito lo stato di benessere degli animali incluso il rispetto del corretto rapporto superficie box/numero cani e gatti ospitati;
 - e. a norma dell'art. 2, comma 6, della L. 281/91 i cani ricoverati nel canile/gattile rifugio, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 8/2/54 n. 320, possono essere soppressi soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità. In tal caso l'intervento è effettuato, in modo esclusivamente eutanasico, dal veterinario convenzionato con l'Associazione assuntrice il quale provvederà all'apposita certificazione;
 - f. in caso di morte di un cane o gatto l'Associazione affidataria si impegna ad avvertire tempestivamente il Comune per i relativi fini amministrativi e l'ATS competente per zona nei casi previsti dalle leggi sanitarie;
 - g. in caso di morte di un cane o di un gatto, è a carico dell'Associazione affidataria di provvedere al suo incenerimento o eliminazione mediante altro sistema igienicamente idoneo, nonché di espletare le procedure vigenti in materia;
 - h. tutte le spese amministrative, tecniche, gestionali e comunque derivanti ed inerenti l'esecuzione del servizio, come precisato nel presente capitolato, sono a carico

dell'Associazione affidataria.

Art. 4 - Affidi.

L'Associazione affidataria deve garantire la cessione dei cani/gatti a persone maggiorenni che li richiedano, trascorsi i 60 giorni di ricovero previsti dalla L. 281/91, e che diano garanzia di corretto mantenimento degli stessi.

E' previsto un affidamento temporaneo nel caso in cui non siano trascorsi i 60 giorni dalla cattura, solo se gli affidatari si impegnano a restituire gli animali ai proprietari che ne facessero richiesta entro 60 giorni dalla cattura.

Il Comune di Arconate si impegna ad individuare un ufficio referente incaricato di tenere i contatti con il canile rifugio al fine di favorire l'affidamento e segnalare nominativi di persone o gruppi che possono coadiuvare nella attività di affido.

I cani dovranno essere ceduti direttamente all'interessato e non per conto terzi, e in caso di richiesta di più cani in tempi differenti, si dovrà accertare lo stato degli animali precedentemente affidati.

In ogni caso l'affido diventa definitivo decorsi 60 giorni dalla consegna.

Il Comune di Arconate si riserva la facoltà di effettuare, per mezzo del Servizio di Polizia Locale o con la collaborazione del Servizio veterinario competente dell'ATS, tutti gli accertamenti che riterrà opportuni in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 281/91, dal DPR 31/3/1979 e dalla L.R. 30/87.

Art. 5 - Requisiti del canile/gattile rifugio ed obblighi gestionali.

I box dei cani dovranno essere costituiti da una parte interna con una cuccia/pedana non a diretto contatto con il pavimento e da una parte esterna preferibilmente coperta; i gatti, trascorso il primo periodo di osservazione, dovranno essere liberati in recinti adeguati e forniti di una parte interna riparata ed avere uno sbocco verso l'esterno con adeguate protezioni e ripari. I box per i cani e i recinti per i gatti dovranno contenere un numero di esemplari adeguato in modo da garantire uno spazio idoneo al libero movimento degli stessi fermi restando i limiti numerici complessivi degli animali indicati nella Autorizzazione.

Il canile/gattile rifugio deve disporre di un locale da adibirsi agli interventi veterinari.

Il canile/gattile rifugio è visitabile dal pubblico in almeno 2 giorni settimanali oppure su appuntamento telefonico con il gestore.

L'ufficio del canile/gattile rifugio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 17,30.

Si dovrà permettere l'introduzione nel canile/gattile rifugio di volontari autorizzati dal Comune per poter favorire l'adozione dei cani e dei gatti ricoverati nei tempi e nei modi previsti per l'accesso al pubblico.

Il Comune si riserva di visitare periodicamente, tramite suo incaricato, il canile/gattile rifugio al fine di verificare il corretto trattamento dei cani e dei gatti ospitati e la loro esistenza in vita.

Art. 6 - Oneri ed obblighi dell'Associazione appaltatrice

Nel canile rifugio non possono essere introdotti soggetti catturati che non abbiano subito la prescritta osservazione sanitaria o gatti randagi rinvenuti sul territorio comunale che non siano stati segnalati alla polizia locale e/o all'ufficio competente, né cani/gatti ceduti dai proprietari salvo che, a seguito di valide motivazioni, venga effettuata cessione della proprietà dell'animale direttamente al comune. I cani introdotti devono risultare preventivamente registrati e microchippati presso il canile sanitario dell'ATS ed essere scortati dalla certificazione attestante i trattamenti sanitari effettuati, i gatti se appartenenti a colonia felina censita verranno identificati, come da vigente normativa, durante l'intervento di sterilizzazione/castrazione direttamente dagli operatori ATS.

Nel canile/gattile rifugio dovranno essere introdotti anche i cani/gatti che al momento della cattura risultavano già microchippati e che a causa di impedimenti qualsiasi non è stato possibile restituire al proprietario entro il termine dell'osservazione sanitaria esercitata presso il canile ATS. Tuttavia,

allorché la restituzione al legittimo proprietario è divenuta esecutiva, quest'ultimo è tenuto a pagare le spese per il ricovero e il mantenimento pari alla tariffa concordata con l'Amministrazione Comunale, per ogni giorno di permanenza nel canile/gattile rifugio.

L'eventuale custodia temporanea a pagamento, degli animali di proprietà si deve effettuare in reparti appositi e separati, diversi da quelli individuati come disponibili per il canile/gattile rifugio. In ogni caso non può essere superato il limite di capienza stabilito dall'autorizzazione del canile/gattile.

Il responsabile del rifugio, o suo incaricato, deve tenere aggiornato un apposito registro di carico e scarico riservato al Comune di Arconate. Sul registro devono essere annotate: la data dell'introduzione e il canile ATS di provenienza, lo stato segnaletico ed il numero di microchip, la data della cessione o la data della morte, mentre eventuali interventi veterinari e le generalità del destinatario saranno indicate in appositi schedari presso gli uffici PAL.

Con scadenza annuale copia dei registri di carico/scarico e copia degli schedari di cui sopra devono essere inviati al Comune di Arconate e devono risultare redatti con la massima precisione, in modo da consentire un immediato riscontro e un'agevole individuazione delle informazioni e dei dati in essi contenuti, nonché un efficace controllo dell'attività svolta.

Il rifugio è assoggettato alla vigilanza esercitata dai Servizi veterinari dell'ATS mediante sopralluoghi.

Art. 7 - Osservanza di leggi e regolamenti.

All'Associazione affidataria del servizio incombe la responsabilità per l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di polizia veterinaria e per gli adempimenti di ogni ordine imposti da leggi e da regolamenti.

Art. 8 -Cessione del contratto e subappalto.

E' fatto divieto all'Associazione affidataria di cedere o subappaltare l'esecuzione di tutto o di parte del servizio oggetto della convenzione, sotto pena di immediata risoluzione della convenzione stessa e del risarcimento degli eventuali danni, fatte salve le autorizzazioni dell'Amministrazione Comunale, secondo le disposizioni vigenti.

Art. 9 Inadempienze e penalità.

Il Comune ha diritto di applicare a carico dell'Associazione affidataria penalità secondo la gravità del caso, per ogni infrazione dei patti contrattuali o per ogni inadempienza. Il relativo importo delle infrazioni verrà defalcato dai corrispettivi dovuti.

Si intende in ogni caso salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni e/o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempimento contrattuale.

La ATS di competenza ha la facoltà di effettuare accertamenti e verifiche anche senza preavviso presso il canile/gattile, disporre sopralluoghi e richiamare alle norme contrattuali ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

Il Comune può richiedere ulteriori accertamenti e verifiche nel caso ritenga opportuno controllare le modalità di espletamento del servizio.

Nel caso di infrazioni di lieve entità, quali:

- irregolarità formale nella tenuta del registro di cui all'art. 6;
- incuria nella tenuta dei locali e delle attrezzature;
- inosservanza delle clausole sull'ingresso del pubblico;

si applicherà, a insindacabile giudizio del Comune, una penale di Euro 25,82 con la sola formalità preliminare della contestazione degli addebiti. In caso di recidiva, le infrazioni lievi comporteranno il pagamento del doppio della suddetta penale o l'adozione di misure più severe, a giudizio dell'Amministrazione Comunale.

Le infrazioni e le inadempienze più gravi, all'infuori di quelle che determinano la risoluzione della convenzione, quali:

- insufficienza di nutrimento agli animali e inadempimento delle prestazioni volte a garantire il

- benessere degli stessi (compresa l'assistenza veterinaria di competenza del l'affidatario);
 - detenzione dei cani/gatti in luogo diverso dal canile/gattile rifugio dell'Associazione assuntrice, indicato nell'art. 3;
 - ammissione dei cani/gatti al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 6;
 - inosservanza delle norme e clausole relative agli affidi e alla restituzione dei cani/gatti ai proprietari;
 - irregolarità sostanziale nella tenuta del registro di cui all'art. 6;
 - rifiuto di presentare al Comune la documentazione necessaria al controllo delle note e della corretta esecuzione del servizio;
 - rifiuto di far accedere i rappresentanti del Comune o i veterinari dell'ATS presso il canile/gattile rifugio,
- comporteranno il pagamento delle seguenti penali:
- Euro 25,00 quale prima contestazione;
 - Euro 50,00 quale seconda contestazione;
 - Euro 250,00 quale terza contestazione.

Fermi restando gli eventuali illeciti derivanti da detti comportamenti, che verranno valutati dal Servizio Veterinario dell'ATS.

L'inosservanza delle norme generali di cui al successivo art. 16 sarà sanzionabile alla luce della gravità delle violazioni accertata in ogni singolo caso.

Art. 10 - Risoluzione della convenzione.

Il Comune può chiedere la risoluzione della convenzione, senza che ciò comporti oneri per il privato contraente:

- a) in qualsiasi momento dell'esecuzione avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 C.C.;
- b) per motivi di interesse pubblico specificati nella relativa deliberazione;
- c) in caso di frode, di gravi e reiterate negligenze nella gestione del servizio o, comunque, inottemperanza nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d) in caso di cessione dell'azienda, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'affidatario;
- e) nei casi di cessione o di subappalto non autorizzati dal Comune;
- f) nei casi di morte dell'aggiudicatario, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante nell'aggiudicazione;
- g) per violazione dei tempi di intervento stabiliti, per più di tre volte l'anno notificata regolarmente;
- h) in caso di revoca dell'Autorizzazione sindacale di idoneità della struttura.

Art. 10 bis – Vessatoria

I fatti che possono portare all'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 9 o alla risoluzione della convenzione ai sensi dell'art. 10 devono essere specificamente contestati alla Associazione, la quale, dalla comunicazione della contestazione, avrà termine di gg. 30 per presentare osservazioni e deduzioni.

Solo dopo aver preso visione delle osservazioni e deduzioni presentate dall'Associazione, e comunque solo dopo la scadenza del termine indicato nel comma precedente, l'Amministrazione comunale potrà procedere all'applicazione delle sanzioni o alla risoluzione della convenzione.

Art. 11 - Responsabilità dell'Associazione affidataria.

L'Associazione assume ogni responsabilità per infortuni e danni a persone e cose arrecati al Comune o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con la convenzione, sollevando pertanto il Comune da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi.

L'affidatario è tenuto all'osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e assume a suo carico tutti gli

oneri relativi, dandone dimostrazione al Comune. Si intendono richiamati gli articoli 15 e 16 della L.R. n. 15 del 20/03/90.

Art. 12 - Abusi e deficienze.

Verificandosi abusi e deficienze nell'adempimento degli obblighi, il Comune, salvo quanto disposto nell'art. 9 del presente capitolato, ha facoltà di ordinare e di fare eseguire d'ufficio, nel modo che ritiene più opportuno, a spese dell'affidatario, i servizi che ritiene necessari per il regolare andamento dell'attività d'istituto ove l'Associazione, appositamente diffidata, non ottemperi agli obblighi ricevuti.

Art. 13 - Condizioni economiche.

Per le prestazioni di cui alla presente convenzione si pattuisce il compenso onnicomprensivo di vitto, alloggio e prestazioni sanitarie di € 3.000,00 (diconsi euro tremila/00) annuali forfettarie per cani e gatti, ivi compresi interventi chirurgici e sterilizzazioni (fatto salvo interventi chirurgici di particolare rilevanza).

Per eventuali sequestri di cani e/o gatti, saranno contabilizzati a parte, ovvero al costo giornaliero onnicomprensivo di € 2,50, fatto salvo interventi chirurgici di particolare rilevanza, che Vi verranno anch'essi conteggiati separatamente.

Per ciò che riguarda i compensi di cui sopra, il corrispettivo verrà liquidato dal Comune di Arconate entro 30 (trenta) giorni dalla data della nota spese. La nota verrà emessa trimestralmente.

Per il cane/gatto riscattato dal proprietario quest'ultimo corrisponderà all'Associazione assuntrice del servizio la cifra di Euro 5,00 esente IVA per ogni giorno di ricovero oltre alle spese veterinarie ove sostenute.

La restituzione del cane/gatto è subordinata all'avvenuto pagamento degli importi sopra indicati. I compensi come sopra determinati si intendono fissi e immutabili per tutta la durata della convenzione.

Art. 14 – Maltrattamenti

La PAL di Legnano è al fianco delle autorità preposte per gestire i casi di maltrattamento segnalati; si farà carico del primo intervento con l'obiettivo di verificare e, se possibile, risolvere il caso senza richiedere l'intervento delle forze di Polizia Locale e/o Guardie Zoofile.

Qualora ciò non fosse sufficiente, verrà coinvolta la Polizia Locale che dovrà verificare e stendere un verbale sulle condizioni dell'animale. In caso di maltrattamento conclamato il Comune autorizzerà la PAL al ritiro dell'animale che sarà a carico dell'Amministrazione Comunale.

Non si dovrà ricorrere al sequestro, laddove non necessario, per evitare che l'animale rimanga in canile/gattile a lungo a causa dei tempi burocratici connessi; garantendo così all'animale un nuovo affido in tempi più brevi.

Nel caso di sequestro degli animali, perpetrato dalle Autorità competenti, sul vostro territorio comunale, verranno applicate le tariffe sopra indicate.

Art. 15 - Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti e dipendenti dalla presente convenzione sono a carico dell'Associazione affidataria.

Il presente accordo risulta esente dall'imposta di bollo, ai sensi e per gli effetti del punto 27 bis della Tabella Allegato B) del D.P.R. 26.10.72, n. 642, come modificato dall'art. 17 del D.Lgs 4.12.97 n. 460, essendo l'Associazione Protezione Animali di Legnano un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

Art. 16 – Documentazione

A dimostrazione dell'avvenuta esecuzione dei servizi prestati, l'Associazione affidataria del servizio dovrà conservare, per la durata del presente convenzione, per l'esibizione al Comune, i documenti di riscontro elencati:

- 1) copia dei bollettini ATS di consegna, a certificazione della data di entrata indicata in registro;
- 2) copia dei fogli di affido a nuove famiglie, copia dei documenti di restituzione ai legittimi proprietari, eventuali certificati di morte, per dimostrare la data di uscita indicata in registro;
- 3) tabulato con il conteggio dei giorni di mantenimento.

Art. 17 - Sopravvenienza di norme.

Con riferimento alle clausole attinenti l'aspetto prettamente gestionale del rapporto tra il Comune e l'Associazione affidataria sono, fatte salve le disposizioni generali, anche contrastanti con la presente convenzione, che verranno eventualmente adottate in via regolamentare dall'ATS Milano Città Metropolitana, nonché le disposizioni convenzionalmente concordate tra il Comune e l'ATS per la gestione di problematiche generali disciplinate uniformemente sul territorio dell'ATS Milano Città Metropolitana, che entrambe le parti del presente atto si impegnano fin da ora a rispettare.

Art. 18 - Rinvio.

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si rimanda alle norme e disposizioni vigenti in materia, con particolare riferimento agli articoli 672 (Omessa custodia e malgoverno di animali) e 727 (Maltrattamento di animali) del vigente codice penale.

Art. 19 - Giurisdizione.

Per ogni controversia si considera competente esclusivamente il Foro di Busto Arsizio.
Il presente accordo, che si compone di n. 19 articoli, è stato approvato e sottoscritto come appresso.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate.

Per il COMUNE DI ARCONATE

Dott. Stefano Balzarotti - Responsabile dell'Area Amministrativa e Servizi alla Persona

Per l'Associazione PROTEZIONE ANIMALI DI LEGNANO

ODV

Sig.ra Legnani Maria Antonella - Legale rappresentante